

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PANTIGLIATE E L'ASSOCIAZIONE

.....

L'anno duemilaventicinque, il giorno del mese di....., presso la Residenza Municipale di Pantigliate, sita in piazza Comunale 10,

tra

il Comune di Pantigliate C.F. 80108750151 P. IVA 09057070154, rappresentato dal geom. ANGELO MICELLI, nato a Lodi (LO), codice fiscale MCLNGL82R22E648L, domiciliato per la carica presso la sede municipale di P.zza Comunale n. 10, che interviene nel presente contratto in qualità di Responsabile del Settore 2 - Ufficio Tecnico e Protezione Civile, in virtù del Decreto Sindacale 9/2024, di seguito "Comune"

e

l'Associazione, iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. dal, con sede legale in C.F., nella persona di, nat.... a il C.F., il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione (di seguito "Associazione");

RICHIAMATI

- Il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del terzo settore (di seguito "Codice");
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1bis, e 11 della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito "TUEL");

PREMESSO CHE

- o il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- o detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dall'articolo 4 comma 3 lettera a della legge n. 59/1997 e dell'articolo 3 comma 5 del TUEL;
- o quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province" svolgano "le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- o l'art. 2 del Codice riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo

salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali";

- l'art. 17 del Codice definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione";
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - 1. iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (o il Registro Regionale, nei casi disposti dall'articolo 101 comma 3 del Codice);
 - 2. possesso di requisiti di moralità professionale;
 - 3. poter dimostrare "adeguata attitudine", da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del Codice);
- il comma 3 del citato articolo 56 stabilisce inoltre che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare convenzioni, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con deliberazione di GC n. del è stato approvato lo schema della presente convenzione;
- con il medesimo atto è stato inoltre disposto di avviare la procedura comparativa, il cui avviso è stato contestualmente approvato, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con il Comune;
- tale procedura comparativa ha individuato l'Associazione per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 2 della presente Convenzione;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali la valorizzazione dell'area ad essa affidata tramite la cura delle aree verdi, il coinvolgimento della comunità locale in attività educative, culturali nonché l'attenzione alla fruizione responsabile e accessibilità dell'area per tutti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Richiami e premesse

Il Comune e l'Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

Il Comune e l'Associazione cooperano per favorire, attraverso la prestazione di volontari, le attività di cui al successivo art. 2, nel rispetto degli obiettivi e disposizioni emanate dall'Amministrazione, senza che in alcun modo l'attività dei volontari possa configurarsi come sostitutiva del personale del Comune.

Art. 2 – Oggetto e finalità della Convenzione

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, come definito dal Codice, previo svolgimento di procedura comparativa, il Comune si avvale dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione in favore di terzi delle attività di seguito specificate, relative alle aree come da mappa in allegato A:

- tutela e pulizia dei fontanili con particolare riguardo per il fontanile Saresano e le parti non tombinate delle Rogge Libera e Calchera;
- tutela del verde e delle piante (Oasi del Fontanile, area pic-nic e zona verde) comprendente eventuali piantumazioni saltuarie e la segnalazione della necessità di effettuare interventi di pulizia e manutenzione;
- tutela delle fioriere, delle siepi e degli arbusti (Oasi del Fontanile, area pic-nic e zona verde);
- tutela dell'Oasi del Fontanile compresa la continua cura degli animali ivi custoditi;
- segnalazione all'Ufficio Tecnico comunale di scarichi abusivi lungo le rogge/fontanili e di rifiuti abbandonati sul territorio comunale delle aree affidate nonché eventuali situazioni di deterioramento delle strutture dell'area affidata;
- il concessionario ha la facoltà di dare in gestione un piccolo appezzamento di terreno da adibire ad orto urbano, sito dell'area indicata nella planimetria allegata (allegato A) al punto O. per il suddetto affidamento il concessionario dovrà rispettare quanto disciplinato nelle linee guida, parte integrante della presente convenzione.
- identificazione e messa in opera di progetti per la valorizzazione dell'area affidata, che siano orientate a:
 1. coinvolgimento della cittadinanza per la conoscenza e l'esplorazione dell'area;
 2. creazione di piccoli orti/giardini tematici all'interno dell'area affidata;
 3. promozione attività didattiche per scuole e visitatori, con argomento educativo ambientale e relativo al mondo animale;
 4. organizzare eventi stagionali che coinvolgano la comunità;
 5. valorizzazione degli spazi di sosta (area pic-nic) presenti;

6. organizzare corsi per adulti su temi come giardinaggio, orticoltura, vivaismo e hobbistica del verde.

In definitiva, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per finalità di promozione e diffusione delle attività socialmente aggreganti ed inclusive, che valorizzino la persona, migliorino la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico comunale, che si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni, come riportato negli artt. 2 e 6.

Il numero dei volontari dell'Associazione, impegnati nelle attività di cui all'art. 2 sarà definito in base alle necessità e alle disponibilità degli stessi.

L'Associazione garantisce la continuità degli interventi di cui all'art. 2. Per questo motivo, la presenza dei volontari, sul sito dell'area a loro affidata, deve essere garantita ogni settimana dell'anno per almeno 3 ore a settimana, comprensivo di fine settimana e festività.

L'associazione provvederà a redigere e trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale di tutte le attività intraprese nell'anno precedente di riferimento in adempimento di quanto previsto nell'art. 2, che precede.

L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente convenzione ha durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione, con verifica del buon livello delle prestazioni rese e dei relativi impegni finanziari, secondo quanto riportato nel successivo art. 6.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti.

Ognuna delle parti potrà disdire la presente convenzione con tre mesi di preavviso dalla sua scadenza, tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Art. 5 – Rimborsi

Le attività di cui alla presente Convenzione sono svolte in regime di volontariato e pertanto, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del Codice, non possono essere retribuite in alcun modo.

Sono esclusi rimborsi spese di tipo forfettario, vietati dall'articolo 17 comma 3 del Codice.

Sono consentiti, ai sensi dell'articolo 56 comma 2 del Codice, rimborsi da parte del Comune delle sole spese effettivamente sostenute e documentate. Sono altresì ammessi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del medesimo codice, rimborsi spese a fronte di autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, assoggettati ai seguenti vincoli tassativi:

- non possono eccedere i dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili;
- l'organo sociale competente deve aver preventivamente deliberato sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

In ogni caso, l'entità del rimborso spese non potrà superare la somma annua di € 4.000,00 (quattromila/00). Detto importo comprende anche i premi delle polizze assicurative di cui al successivo art. 7 della presente Convenzione ed eventuali corsi di formazione per i volontari (ad esempio per taglio e potatura, ecc); si raccomanda la partecipazione agli stessi là dove questi siano proposti in forma gratuita (Regione, Enti, terzo settore o altro).

Le parti danno atto che tali rimborsi non sono soggetti al regime IVA, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/1972.

Articolo 6 – Controlli

Il Comune, dopo aver ricevuto dall'Associazione, sia la relazione contenente la proposta di piano operativo di volontariato, che rendiconto consuntivo annuale delle attività eseguite, verifica e valuta quantità e qualità del servizio reso all'Amministrazione.

Il Comune, inoltre, potrà eseguire verifiche del servizio anche in altri momenti dell'anno da eseguirsi attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità. L'Associazione, inoltre, si impegna a fornire annualmente al Comune la documentazione relativa ai bilanci, previsionale e consuntivo, e rendiconto della gestione. La stessa fornirà, congiuntamente ai documenti di bilancio suddetti, tutte le pezze giustificative relative alla contabilità.

La valutazione a consuntivo dell'operato dell'Associazione sarà basata sia sulla verifica della effettiva esecuzione delle attività proposte ed individuate tra quelle elencate all'interno dell'art. 2, sia sulla qualità di tale attività.

Sarà necessario portare a compimento, durante l'annualità di riferimento almeno 1 progetto per ciascuna delle attività elencate nell'art. 2 per la valorizzazione dell'area affidata. La valutazione prenderà in considerazione vari aspetti legati non solo alla effettiva realizzazione delle attività proposte nel piano operativo, ma anche alla qualità del loro impatto sull'ambiente, sulla comunità e sulla sostenibilità.

Di seguito i punti chiave considerati per la valutazione:

1. obiettivi raggiunti → confronto con gli obiettivi iniziali: sarà verificato se gli obiettivi specifici delle attività sono stati raggiunti, in che misura e in che tempi.
2. impatto ambientale → valutazione qualificativa dell'efficacia delle attività svolte per la conservazione dell'ecosistema affidato.
3. partecipazione e coinvolgimento della comunità → misurazione del livello di partecipazione alle attività svolte, feedback dei partecipanti alle attività, collaborazioni con enti locali.
4. gestione delle risorse finanziarie → analisi della gestione delle finanze, verifica del bilancio a preventivo e a consuntivo, verifica della documentazione allegata alle relazioni di bilancio quali impegni di spesa, scontrini, fatture, ricevuta di donazione e/o offerte liberali e tutto quanto concerne la giustificazione delle spese e delle entrate necessarie al controllo del bilancio annuale, verifica dell'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento del servizio.
5. qualità e manutenzione dell'area → verifica dello stato di conservazione dell'area, verifica dell'accessibilità e sicurezza dell'area.

6. documentazione e comunicazione → trasparenza e completezza della reportistica richiesta come dall'art. 3 della presente convenzione, verifica della qualità della comunicazione verso il pubblico.
7. sostenibilità a lungo termine → verifica dell'esistenza di un piano di continuità per il mantenimento e sviluppo dell'area affidata.

L'Associazione fornirà annualmente l'elenco de volontari al Comune, impegnandosi ad aggiornarlo e comunicarlo in caso di variazioni. La stessa è tenuta a fornire, ogni qualvolta si presenti l'occasione, l'aggiornamento dell'assegnazione degli orti facenti parte della convenzione, come da linee guida qui allegate.

Articolo 7 – Responsabilità e polizze assicurative

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice, l'Associazione ha stipulato le seguenti polizze assicurative:

1. polizza stipulata con primaria assicurazione per il rischio infortuni e malattie, connessi all'attività del volontariato (allegato xx);
2. polizza stipulata per primaria assicurazione per il rischio di responsabilità civile verso terzi (allegato xx).

Gli oneri delle suddette polizze sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del Codice), che provvederà al rimborso dei premi versati dall'Associazione.

Copia di tali polizze e delle quietanze di pagamento dovranno essere depositate presso la struttura organizzativa competente del Comune.

La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce causa risolutiva espressa della presente convenzione.

Articolo 8 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Per obbligazioni si intende anche quanto definito nell'art. 6 della presente convenzione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi trenta giorni dalla comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC ad opera del Comune.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

Articolo 10- Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Spese contrattuali

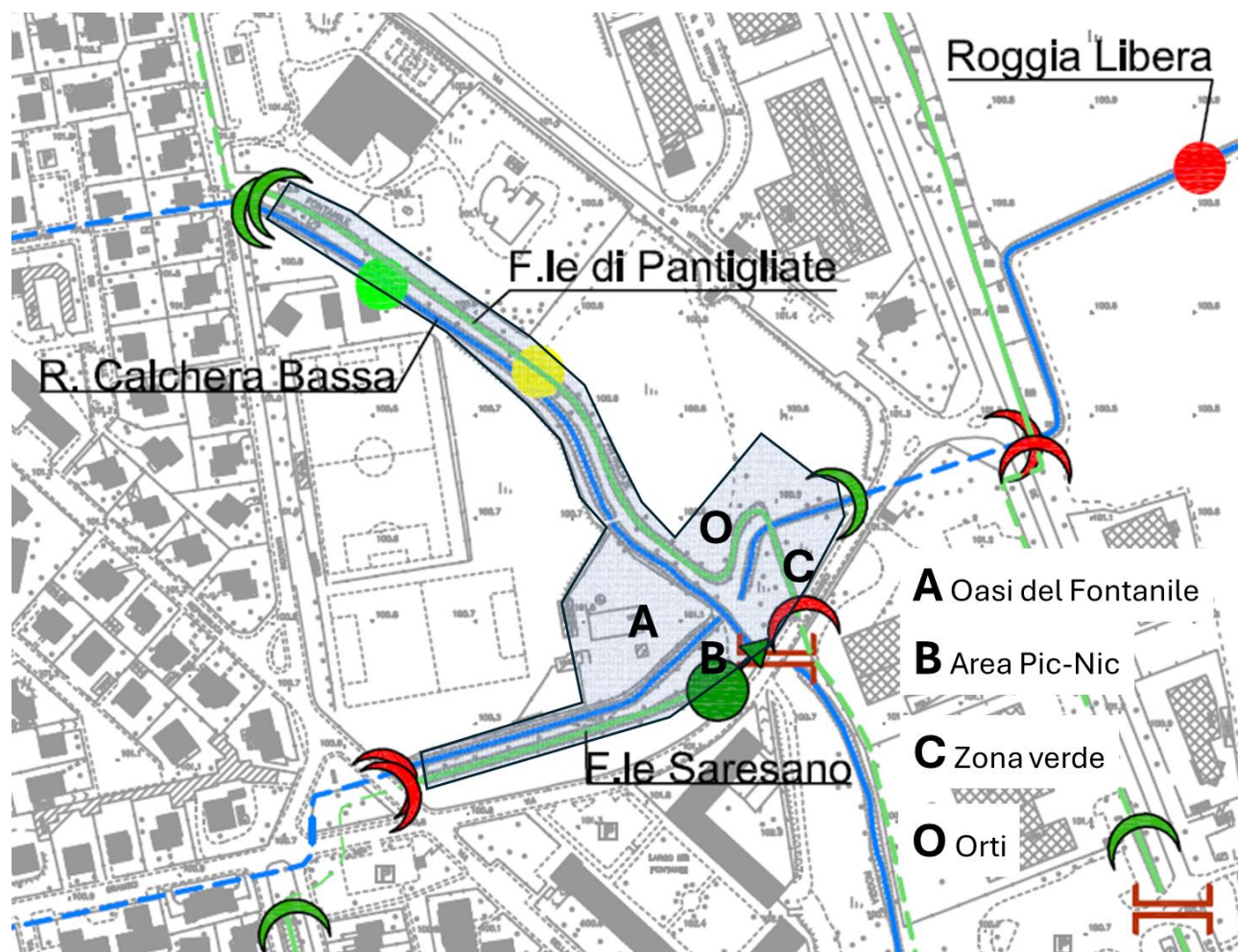
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 131/1986.

Le spese di registrazione sono a carico della parte che vi provvede.

Per il Comune

Per l'Associazione

Allegato A)



LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE DI ORTI
presso l'Oasi del Fontanile di Pantigliate

Art. 1 – Oggetto

1. Le presenti linee guida disciplinano l'assegnazione di piccoli orti sociali presso l'Oasi del Fontanile sita in via Antonio Gramsci a Pantigliate (abbreviata in Oasi). Area di proprietà Comunale e in regime di Convenzione tra Comune di Pantigliate e Associazione XXX.
2. I piccoli lotti si presentano attualmente disomogenei, con diversa metratura e orientamento ma le stesse intendono regolamentarne anche tale aspetto in termini di dimensioni omogeneizzandoli a dimensioni non superiori ai 30-35 m² l'uno.

Art. 2 – Finalità e Criteri generali

1. Associazione XXX e l'Amministrazione Comunale di Pantigliate intendono stimolare l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini soprattutto per anziani, famiglie o persone con difficoltà sia economiche che fisiche in primis nonché promuovendo il senso civico con indirizzo solidaristico e collaborativo. In questa direzione e vocazione va intesa la disciplina e la gestione degli orti presso l'Oasi.
2. L'assegnazione degli orti è disciplinata dal Comitato di Gestione (abbreviato in CG) secondo le regole dettate dall'Art.3 e 4.

Art. 3 – Requisiti di assegnazione

1. Assoluta precedenza per i cittadini residenti in Pantigliate.
2. I richiedenti non devono avere la proprietà o la disponibilità, personale o familiare (previa verifica dello stato di famiglia), di altre aree a verde destinate ad orto sociale nel territorio della Provincia di Milano.
3. Gli orti vengono assegnati a cittadini maggiorenni, senza distinzione di genere, ma con priorità per anziani (65 anni compiuti), persone con difficoltà economiche e fisiche (su segnalazione dei servizi socioassistenziali e sanitari del Comune di Pantigliate), previa iscrizione all'Associazione XXX.

Art. 4 – Domanda e Criteri di assegnazione

1. La domanda per l'assegnazione di un orto, redatta su apposito modulo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata all'attenzione della Presidenza dell'Associazione XXX.
2. Il CG verificherà quindi la disponibilità e procederà all'assegnazione.
3. Ad ogni nucleo familiare può essere assegnato un solo orto.

4. L'assegnazione verrà effettuata verificando la disponibilità e rispettando l'ordine cronologico di regolare presentazione delle domande.
5. L'assegnazione non rappresenta comunque titolo giuridico di riconoscimento di alcun diritto di superficie o proprietà.

Art. 5 – Durata dell'assegnazione

1. La durata dell'assegnazione, fatto salvo il perdurare dei requisiti, è fissata in anni 2 (dal momento dell'assegnazione). Entro il 3 mesi precedenti la scadenza, l'assegnatario, se ancora in possesso dei requisiti previsti, ha diritto di richiedere il rinnovo, fermo restando la priorità di assegnazione secondo i criteri definiti agli Art. 3 e 4. In caso di decesso dell'assegnatario l'assegnazione viene terminata.
2. L'assegnazione è nominativa, unica ed intransferibile. L'assegnatario non può sub concedere o dare in uso a terzi l'orto assegnato, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Art. 6 – Canone, cauzione e penali

1. Per la finalità sociale della missione prevista per gli orti sociali, non è previsto alcun canone.
2. È previsto invece un contributo spese forfettario annuale di euro 10. Viene inoltre richiesto un deposito di denaro effettuato a garanzia dell'adempimento di eventuali obbligazioni future. Il contributo di 10 euro annuali e il deposito cauzionale infruttifero di euro 20 sono da versare al momento della firma di accettazione delle linee guida e della contestuale consegna della chiave di accesso all'area degli orti. L'importo della cauzione verrà reso in caso di recesso o rinuncia. Dalla cifra potrebbero essere decurtate una o più penali. Le penali saranno applicate solo dopo l'inadempimento del primo richiamo verbale e il successivo richiamo scritto.

Art. 7 – Doveri dell'assegnatario

1. Gli assegnatari sono tenuti a curare l'igiene, l'ordine, la pulizia e la costante manutenzione dell'appezzamento di orto assegnato.
2. Al fine di garantire il decoro dell'area orti si richiede che la loro dimensione areale sia uniforme su tutte le unità orto e non superiore a 30-35 m2 ciascuno.
3. Gli assegnatari devono avere cura di chiudere a chiave l'accesso comune agli orti e segnalare al CG ogni eventuale anomalia che riscontrano.
4. Gli assegnatari sono tenuti a sottoscrivere e rispettare il presente testo in tutte le sue parti.
5. Gli assegnatari, a seguito dell'utilizzo degli attrezzi disponibili per la comunità degli ortisti, devono riporli nella casetta appositamente costruita così come le canne dell'acqua e gli annaffiatori vanno mantenuti in ordine e riposti.
6. Ogni assegnatario è tenuto a non sprecare l'acqua, che è messa a disposizione, ma costituisce un bene prezioso da preservare.
7. In caso di revoca o cessazione dell'assegnazione, l'assegnatario deve riconsegnare l'orto

completamente sgombro con le chiavi di accesso.

8. Poiché gli ortisti sono a tutti gli effetti dei soci dell'Associazione XXX, è richiesto che si effettuino le attività di volontariato richieste come dall' Art.3 della Convenzione di cui queste linee guida sono parte integrante.

Art. 8 – Interventi ammessi e comportamenti tollerati

1. È ammessa la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (es. lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori e un solo albero da frutta per ciascun orto.
2. È ammesso l'uso della serra comune, del deposito comune degli attrezzi, dell'impianto di irrigazione, delle canne di irrigazione e degli innaffiatori in comune.
3. È tollerato l'accesso di cani ma sempre tenuti sotto la supervisione del padrone e legati a guinzaglio.
4. Presso la zona conviviale si può lavorare a maglia e a uncinetto, leggere, prendere il sole o fare merenda. Si può fare giochi da tavolo, disegnare, colorare, organizzare dimostrazioni, corsi, rinfreschi e festicciole.
5. Non è ammesso il gioco con la palla.
6. I bambini possono svolgere piccole attività e giocare ma devono sempre essere tenuto sotto la supervisione dell'adulto responsabile

Art. 9 – Divieti

1. L'orto assegnato non può essere ceduto a terzi, neanche in parte, ma deve essere condotto e coltivato direttamente dall'assegnatario che potrà avvalersi anche della collaborazione di familiari.
2. L'assegnatario non potrà in nessuna forma subaffittare il terreno affidatogli, né avvalersi di mano d'opera retribuita.
3. Per motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia dell'assegnatario per un periodo massimo di un mese continuativo, comunicando al CG il nominativo del sostituto.
4. Sul lotto assegnato e nelle parti comuni è espressamente vietato svolgere attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale e/o a scopo di lucro, ma va destinata esclusivamente ad uso proprio.
5. Divieto di usare e tenere antiparassitari e altri prodotti chimici pericolosi per la salute pubblica o, che in base alla normativa vigente, prevedano il possesso dell'opportuno patentino. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.
6. Divieto di bruciare sterpi, rami, scarti e rifiuti in genere.
7. Divieto di detenere infiammabili e bombole di GPL.
8. Divieto di realizzare qualsiasi struttura, pavimentazione o modifica all'assetto dell'orto o utilizzarlo per deposito materiali.
9. Divieto di svolgere attività di carattere personale o che comportino il consumo di acqua, non inerenti all'attività di coltivazione degli orti stessi.

10. Divieto di scaricare materiali inquinanti e rifiuti, internamente ed attorno all'orto; gli scarti ed i residui delle operazioni di coltivazione possono essere conferiti presso il centro di raccolta rifiuti comunale (piattaforma ecologica) e non possono essere posti nei sacchi dell'immondizia ordinaria.
11. Tutti i rifiuti vanno opportunamente conferiti con le modalità richieste dalla azienda di igiene urbana operante a Pantigliate.
12. Divieto di produrre rumori molesti.
13. Divieto di installare chiusure di qualsiasi genere all'entrata del proprio orto.
14. Divieto di entrare negli orti altrui senza permesso.
15. Divieto di superare l'altezza di m 1,5 con eventuali paletti di sostegno delle piante.
16. Divieto di installazione di reti contro le incursioni di animali oltre m 1.
17. Divieto di intervento o manomissione sulla recinzione perimetrale degli orti. Nulla può essere appeso alla rete di recinzione perimetrale dell'area orti.

Art. 10 – Orari e Irrigazione

1. L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00; è possibile introdurre biciclette, purché condotte a mano e parcheggiate in rastrelliera o in modo da non intralciare il passaggio.
2. L'irrigazione si può effettuare nel periodo da marzo ad ottobre compresi. Nel periodo di irrigazione è importante quindi mantenere le cisterne piene.

Art. 11 – Assemblea

L'assemblea degli ortisti si riunisce almeno una volta all'anno ed ha le seguenti funzioni:

1. Programmare ed organizzare tutte le attività inerenti alla manutenzione degli spazi comuni;
2. Discutere di qualsiasi argomento inerente i comportamenti degli ortisti e le attività che si svolgono all'interno dell'area degli orti;
3. Eleggere i due rappresentanti del Comitato di Gestione.

Art. 12- Comitato di Gestione

Al CG compete:

1. Convocare l'Assemblea degli assegnatari almeno una volta l'anno;
2. Segnalare alla Presidenza dell'Associazione XXX qualsiasi azione o comportamento dei soci ortisti che non rispetti l'attuale Regolamento;
3. Redigere la tabella dei turni per le pulizie delle parti comuni da affiggere nella bacheca situata presso gli orti e gestire gli spazi e le strutture comuni;
4. Segnalare alla Presidenza dell'Associazione XXX necessità di manutenzione straordinaria;

5. Vigilare sul rispetto e sull'applicazione del presente;
6. Dirimere le controversie tra gli assegnatari e tenere i rapporti tra i singoli ortisti e la Presidenza dell'Associazione XXX;
7. Dichiarare la decadenza dalle assegnazioni ove gli assegnatari non rispettino gli obblighi ed i divieti stabiliti.

Art. 13 – Vigilanza

Il CG vigila affinché le suddette linee guida vengano rispettate in tutte le sue parti.

Art. 14 - Sanzioni e revoca

1. L'inosservanza di tutte le disposizioni qui riportate comporterà, in prima istanza un richiamo verbale da parte del CG che poi sarà seguito da richiamo scritto nel caso di continua inadempienza. Decorsi i termini previsti dal richiamo scritto, in base alla gravità, si procederà alla penale o alla revoca dell'assegnazione salvo che la violazione non costituisca illecito più grave tale da ricorrere a pene sanzionatorie che saranno comminate sulla base del Codice civile. Non sono riconosciuti indennizzi per mancato raccolto.
2. Gli assegnatari dovranno avere un comportamento corretto e civile nei confronti degli altri assegnatari, eventuali controversie e/o litigi che dovessero sorgere verranno sottoposti al CG e potranno eventualmente comportare la revoca immediata della concessione.
3. In caso di decesso o trasferimento dell'assegnatario verrà disposta la revoca dell'assegnazione.
4. Sono fatti salvi i regolamenti comunali e le leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

Art. 15 - Soppressione degli orti

La Giunta Comunale può disporre, con atto unilaterale, la soppressione di tutti o parte degli orti per esigenze di interesse pubblico, senza alcun indennizzo agli assegnatari. Fermo restando il diritto, per quest'ultimi, di un preavviso non inferiore a tre mesi e comunque tenuto conto delle esigenze di raccolta dell'ultima semina.

Art. 16 - Altre disposizioni

Le presenti linee guida dovranno essere integralmente accettate e sottoscritte da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.

Art. 17 - Norme finali

Per quanto non previsto nelle linee guida, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni del Codice Civile.